
Allegato "A" all'atto Rep. 160941/30807

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

Gelsia Ambiente S.r.l.

Art. 2 Sede

1. La Società ha sede in Comune di Desio (MB), e potrà istituire uffici, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero e parimenti sopprimerle.

2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dei Soci.

Art. 3 Soci - Domicilio dei Soci

1. Possono essere Soci della Società esclusivamente gli enti pubblici o le società da questi controllate e/o partecipate (i "Soci Pubblici"). Può inoltre essere Socio della Società un soggetto privato (il "Socio Industriale") che sottoscriva, con la Società e ad esito di apposita gara a doppio oggetto, un contratto di servizio avente ad oggetto la gestione delle attività di trattamento dei rifiuti, il trasporto presso gli impianti di destino delle frazioni differenziate e non provenienti da alcune piattaforme ecologiche e dai centri di raccolta dei comuni aderenti, le raccolte a domicilio di ingombranti e rifiuti vegetali provenienti da sfalci e potature (il "Contratto").

2. Il Socio Industriale non potrà in ogni caso detenere una partecipazione della Società superiore al 30% del capitale sociale della medesima, salvo che tale situazione si verifichi a seguito di riduzione del capitale della Società al fine di liquidare quote a Soci Pubblici per effetto del recesso di questi ultimi ai sensi della vigente normativa.

3. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5 Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la gestione degli impianti e dei servizi di igiene ambientale, sia nella forma complessiva sia in quella di coordinamento delle esternalizzazioni.

2. La Società può:

- a) progettare, realizzare e gestire la manutenzione del verde;
- b) gestire servizi di monitoraggio ambientale;
- c) gestire ogni attività affine, connessa o complementare a quelle sopra indicate, assunte come iniziativa autonoma o affidate alla stessa da soggetti terzi pubblici e/o privati;
- d) svolgere l'esercizio di attività di autotrasporto di cose conto terzi;
- e) prendere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o cedere in affitto suoi rami; assumere non ai fini di collocamento ma di stabile investimento ed in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale della propria attività, partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, purché in via non prevalente e senza svolgimento

di attività di collocamento nei confronti del pubblico.

3. Le suddette attività possono essere gestite dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta sia attraverso il ricorso a società esterne.

4. Infine, sempre allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà costituire garanzie ipotecarie e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati, potrà compiere ogni operazione, finanziaria passiva, stipulare, in qualità di utilizzatore, contratti di locazione finanziaria, anche relativi ad immobili e di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi, il tutto purché non in via prevalente e con esclusione di ogni attività svolta nei confronti del pubblico.

Art. 6 Direzione e coordinamento

1. La Società è soggetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 septies del Codice Civile, all'attività di direzione e coordinamento svolta dalla Società controllante, attraverso il proprio organo amministrativo.

2. Rientrano in particolare nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento le seguenti materie:

a) indirizzi generali per il budget annuale e pluriennale ed i relativi piani degli investimenti e disinvestimenti, le loro variazioni e le modalità di finanziamento;

b) indirizzi generali per l'assunzione di attività/servizi e la definizione delle relative condizioni;

c) indirizzi generali per l'acquisizione di aziende o rami di azienda, la cessione di aziende o rami di azienda, la costituzione di diritti reali di godimento o il rilascio di garanzia su aziende e loro rami;

d) indirizzi generali per l'adesione a Consorzi, Joint Venture, protocolli d'intesa, accordi societari pluriennali.

3. Nelle materie sopra elencate gli organi della Società sono tenuti ad attenersi alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate da provvedimenti legislativi e dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità di settore.

Art. 7 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 4.671.220,56 (quattro milioni seicentosestantunomila duecentoventi virgola cinquantasei).

2. La Società, può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci, fatta sempre salva la postergazione del rimborso del finanziamento ex art. 2467 c.c.

Art. 8 Aumenti di capitale sociale

1. In sede di aumento del capitale, i Soci hanno diritto di

sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute emergenti dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile.

2. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati, con le maggioranze di cui all'art. 18 comma 1 del presente statuto, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, fatta eccezione per il caso di cui al successivo paragrafo 3, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

3. Nel caso di aumento di capitale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione al Socio Industriale, scelto ad esito di apposita gara a doppio oggetto, non spetta agli altri Soci il diritto di recesso.

4. I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o con conferimento in natura, o con prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, secondo le decisioni che saranno adottate dai soci al momento della delibera di aumento.

Art. 9 Titoli di debito

1. La Società potrà emettere titoli di debito nel rispetto della normativa vigente.

2. L'emissione di titoli di debito è deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18).

3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina le condizioni dell'emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

4. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, 2° comma, del Codice Civile.

5. La delibera di emissione dei titoli di debito deve risultare da verbale redatto da notaio ed essere iscritta a cura degli Amministratori nel registro delle imprese.

Art. 10 Partecipazione sociale - Diritto di recesso - Cause di esclusione

1. Le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

2. La qualità di Socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

3. Fatti salvi i casi di recesso contemplati dall'art. 2473, comma 1, del Codice Civile, spetta unicamente al Socio Industriale il diritto di recesso in caso di cessazione, anche anticipata, del Contratto, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata del Contratto per effetto dell'operare di una delle cause di risoluzione o della diffida ad adempiere ivi

previste e disciplinate. In caso di esercizio di recesso del Socio Industriale:

a) il rimborso della partecipazione non potrà avvenire tramite acquisto da parte degli altri Soci bensì unicamente mediante utilizzo di riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale;

b) il valore di rimborso sarà calcolato applicando la seguente formula:

Percentuale Partecipazione X (Patrimonio Netto - Investimenti)
dove per:

"Percentuale Partecipazione" si intende la percentuale della partecipazione detenuta dal Socio Industriale al momento dell'esercizio del diritto di recesso;

"Patrimonio Netto" si intende il patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla Società alla data di esercizio del diritto di recesso;

"Investimenti" si intendono tutti gli eventuali importi versati alla Società dai Soci Pubblici di natura tale da comportare un aumento del patrimonio netto della Società, così contabilizzati a seguito dell'ingresso del Socio Industriale e sino alla data di esercizio del diritto di recesso.

4. Il verificarsi di una delle seguenti fattispecie costituirà causa di esclusione dalla Società per il Socio Industriale, che dovrà essere deliberata dall'organo amministrativo:

a) partecipazione sociale del Socio Industriale divenuta superiore al 30% del capitale sociale per cause diverse da quella contemplata al precedente articolo 3, paragrafo 2, dello Statuto;

b) cessazione anticipata del Contratto per effetto dell'operare di una delle cause di risoluzione o della diffida ad adempiere ivi previste e disciplinate;

c) cessazione, anche anticipata, del Contratto per cause differenti da quelle di cui alla precedente lettera b);

d) presentazione di domanda di concordato preventivo da parte del Socio Industriale, sottoposizione a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero messa in liquidazione del medesimo.

Nei suddetti casi, la quota di liquidazione:

1) sarà equivalente a quella di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3, nell'ipotesi di cui alle precedenti lettere c) e d);

2) sarà pari a quella calcolata sulla base della lettera b) del precedente paragrafo 3, diminuita di un terzo, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b);

3) sarà pari a quella calcolata sulla base della lettera b) del precedente paragrafo 3, diminuita di un terzo, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), fermo restando che, nel calcolo della formula sopra esposta, dovrà essere utilizzato un valore massimo di Percentuale Partecipazione pari al 30%.

Art. 11 Riduzione capitale sociale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante assegnazione ai soci di beni e/o di determinate attività Sociali, il tutto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2481 ter - 2482 - 2482 bis - 2482 ter - 2482 quater del Codice Civile

Art. 12 Trasferimento di titoli - Diritto di prelazione

1. Ai fini del presente articolo le partecipazioni e i diritti di opzione/sottoscrizione sono definiti "titoli".

2. Il trasferimento di detti titoli è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

3. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, i propri titoli, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare il Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di cessione, tra le quali in particolare, nelle cessioni a titolo oneroso, il prezzo e le modalità di pagamento.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R.

5. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà ad acquistare i titoli offerti.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

7. La prelazione dovrà essere esercitata su tutti i titoli offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più Soci, l'insieme di tutti i titoli offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

8. Nel caso in cui il corrispettivo manchi, non sia in denaro o sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato da un soggetto estraneo alla Società nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

9. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, i titoli saranno liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13), purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

Art. 13 Diritto di gradimento

1. Salve e impregiudicate le disposizioni di cui al precedente articolo 12), il trasferimento a terzi non soci delle partecipazioni sociali e dei diritti di opzione ad esse inerenti e la

costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere chiesto dal Socio cedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. II gradimento potrà essere rifiutato:

- a soggetti o Società che siano soci o appartengano a gruppi le cui Società si trovano in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;

- a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;

- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;

- a soggetti il cui ingresso nella compagine sociale, per condizioni oggettive o per l'attività dagli stessi svolta, possa risultare pregiudizievole per la Società.

3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato e comunicato, a mezzo di Raccomandata A.R., dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di gradimento. In caso di mancata comunicazione del gradimento con le modalità e nei termini sopra descritti, il gradimento si intenderà negato.

4. Qualora il gradimento venga negato, il Socio che intende alienare le proprie partecipazioni potrà recedere dalla Società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 13-bis - Libro Soci

1. La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

2. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi di legge.

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

4. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art. 14 Assemblea

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale

sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione Assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente Statuto.

3. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

5. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 15 Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata anche a mani, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

4. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5. La richiesta di convocazione di Assemblea da parte di uno o più Soci che rappresentino almeno il decimo del Capitale sociale, dovrà da questi essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società. Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. All'ordine del giorno dell'Assemblea non potranno essere iscritti argomenti diversi da quelli

richiesti da trattare da parte dei Soci. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione o non Vi provveda nel precitato termine perentorio di 15 (quindici) giorni, in sua vece vi provvede, senza indugio, il Presidente del Collegio Sindacale.

6. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 16 Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel "Libro dei Soci" e siano in regola con il pagamento della quota di partecipazione sottoscritta.

2. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, all'identità e la legittimazione degli intervenuti, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe nonché la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Art. 17 Presidenza e Segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta da altro Consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima, scelto anche tra persone estranee alla Società.

3. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro delle decisioni dei Soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 18 Costituzione e deliberazioni

1. Nelle seguenti materie:

a) riduzioni ed aumenti del capitale sociale (salvo quelli obbligatori per legge);

b) fusioni e scissioni societarie;

c) modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

d) scioglimento e liquidazione della Società;

e) emissione di titoli di debito;

f) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,

l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega rap-

presentino almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale; e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

2. Negli altri casi l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i 2/3 di capitale sociale e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tempo determinato specificatamente dall'Assemblea al tempo della nomina e comunque non oltre tre esercizi sociali (salvo sempre la revoca o dimissioni) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso gli Amministratori sono rieleggibili.

3. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

4. Non è consentito affidare l'amministrazione, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Art. 20 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Fatta eccezione per il caso di esistenza di un Socio Industriale per cui vale quanto previsto al successivo paragrafo 16, l'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

2. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci detengano, alla data di presentazione della lista, un numero di quote che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale ("Quota di Partecipazione").

3. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Devono inoltre presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo); (ii) i soci aderenti ad accordi o patti aventi ad oggetto quote della Società; (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari

applicabili. In caso di violazione da parte di uno o più soci della precedente disposizione, non si terrà conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste, né dei voti favorevoli espressi a favore di alcuna delle liste da parte di detto/i soci.

4. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno due giorni lavorativi prima dell'Assemblea, il termine di presentazione delle liste dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Il deposito della lista dei candidati sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima.

5. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

6. I candidati di ciascuna lista dovranno essere ordinati mediante numero progressivo e alternati per genere (maschile o femminile). In ogni lista i candidati del genere meno rappresentato non possono essere inferiori ad un terzo di tutti i candidati presenti in lista. Sono ammesse liste con un unico candidato.

7. I candidati di ciascuna lista dovranno essere dotati di qualificata e comprovata competenza professionale per titoli di studio acquisiti, per funzioni svolte ed esperienze maturate presso aziende pubbliche o private o per attività di lavoro, anche libero professionali, che abbiano consentito di acquisire significative capacità di gestione tecnico-amministrativa di problematiche complesse.

8. Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede sociale, entro il termine indicato al precedente quarto paragrafo, quanto segue:

(i) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale sociale rappresentato dalle quote da essi complessivamente detenuta alla data di presentazione della lista.

(ii) il curriculum vitae di ciascun candidato;

(iii) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e dal presente Statuto.

9. La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista o non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza del capitale sociale in conformità alle disposizioni di legge,

fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi.

11. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti e risulteranno eletti amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati sino a un massimo di:

- due o quattro (Amministratori di Maggioranza) nel caso di assenza di un Socio Industriale, a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da tre o da cinque membri;

- due o tre (Amministratori di Maggioranza) nel caso di presenza di un Socio Industriale, a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da tre o da cinque membri;

fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto e risulterà eletto amministratore il primo candidato della lista stessa (Amministratore di Minoranza), ad eccezione del caso in cui, contestualmente, sia presente un Socio Industriale e vi sia un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri;

(iii) in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, fatto salvo l'obbligo di garantire un Consigliere ai soci di minoranza e l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

12. Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati pari almeno a un terzo degli amministratori eletti (con arrotondamento per eccesso):

(i) di genere femminile, qualora più di due terzi degli amministratori eletti (con arrotondamento per difetto) sia di genere maschile;

(ii) di genere maschile, qualora più di due terzi degli amministratori eletti (con arrotondamento per difetto) sia di genere femminile.

13. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per

qualsiasi motivo, uno o più Amministratori e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, si procede come segue:

(i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Cod. Civ., e provvede a sostituire gli Amministratori cessati con i primi candidati non eletti appartenenti alla medesima lista, purché siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica, fermo restando che devono essere rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea;

(ii) qualora la lista dell'Amministratore dimissionario abbia esaurito i candidati disponibili o questi non permettano il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra genere, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori nel rispetto dei criteri di rappresentatività tra Amministratori di Maggioranza e Amministratore di Minoranza.

14. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

15. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale; il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

16. Nel caso in cui vi sia un Socio Industriale, questi avrà il diritto di nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati con le modalità previste dai paragrafi precedenti, con esclusione del voto del Socio Industriale.

Art. 21 Divieto di concorrenza

1. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 2, si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

2. Nel caso di Amministratore nominato dal Socio Industriale ai sensi del paragrafo 16 dell'art. 20 del presente Statuto, l'autorizzazione di cui all'art. 2390, comma 1, c.c. si intenderà ad egli rilasciata al momento della nomina.

3. Non costituisce causa di incompatibilità con la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società il rivestire tale qualità anche in Società controllanti, controllate o partecipate.

Art. 22 Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà e i poteri per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di cui all'art. 2381 del Codice Civile, salva l'eventuale attribuzione di deleghe ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. Il Consiglio elegge il Presidente e può eleggere un Amministratore Delegato con attribuzione dei poteri per l'ordinaria amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale con attribuzione di procure per l'ordinaria amministrazione.

5. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, informato il Consiglio di Amministrazione, possono attribuire procure a Dirigenti e impiegati direttivi della Società, nell'ambito delle specifiche loro competenze.

6. Salvo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può conferire ai Consiglieri poteri/procure aventi ad oggetto singoli atti o specifiche categorie di atti.

7. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma, del Codice Civile.

8. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

9. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale.

10. Non è consentita la nomina di Vice Presidenti e l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Art. 23 Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 24 Compensi degli Amministratori e rimborso spese

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, nei limiti previsti dalle vigenti leggi, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi.

3. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltre che di riconoscere trattamenti di fine mandato.

4. L'Amministratore chiamato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento non ha diritto a percepire compensi aggiuntivi.

Art. 25 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere a ciò delegato.

2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale.

4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione del Consiglio, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo fax o posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza, l'avviso può essere recapitato 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale, se nominato.

Art. 26 Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte sul "Libro delle decisioni degli Amministratori", tenuto a norma di legge.

Art. 27 Amministratore Unico

1. In alternativa al Consiglio di Amministrazione e nel ri-

spetto delle vigenti normative, l'amministrazione della Società può essere affidata a un Amministratore Unico, al quale spettano i poteri e le facoltà che il presente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente. Tale eventualità è comunque esclusa in caso di presenza di un Socio Industriale.

2. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'Amministratore Unico, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale; il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 28 Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza della Società e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale per tutti i poteri/attribuzioni conferiti a norma dell'art. 22, comma 3.

In particolare al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza della Società nelle seguenti materie:

- a) rapporti con tutte le Autorità istituzionali, economiche e sociali del territorio;
- b) rapporti con i Soci;
- c) rapporti con le Società controllate, controllanti, collegate e partecipate, con facoltà di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle stesse.

2. Per la partecipazione alle Assemblee delle predette Società nelle quali vengano trattate le materie di cui all'art. 18) 1° comma, del presente Statuto il Presidente dovrà acquisire preventivo indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresì la rappresentanza legale in giudizio della Società.

TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 29 Collegio Sindacale

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi compreso il Presidente e da 2 (due) supplenti, che dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile una sola volta.

2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali.

3. Non può essere eletto Sindaco e, se eletto, decade immediatamente chi:

- a) è interdetto;
- b) è inabilitato;
- c) è fallito;
- d) è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- e) è amministratore di Gelsia Ambiente;

f) è amministratore delle società controllate da Gelsia Ambiente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

g) è amministratore di società partecipate da Gelsia Ambiente;

h) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Gelsia Ambiente;

i) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Gelsia Ambiente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

l) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società partecipate da Gelsia Ambiente;

m) è legato a Gelsia Ambiente, alle società da questa controllate, alle società che la controllano, a quelle sottoposte a comune controllo e a quelle partecipate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. È in ogni caso fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato.

5. Al Collegio Sindacale si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

6. Al Collegio Sindacale non compete il controllo contabile della Società ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

Art. 30 Revisione contabile

1. Il controllo contabile e la revisione annuale sul bilancio della Società è esercitato da un Revisore Legale o da una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro, nominati e funzionanti a norma di legge.

2. Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'Assemblea, nel nominare il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico sempre nel rispetto di eventuali limiti imposti dalle vigenti leggi, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale debbono

possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore o della Società di Revisione Legale, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

5. Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

6. La carica di Revisore Legale della Società non è incompatibile con la medesima carica ricoperta in altra Società facente parte dello stesso Gruppo societario.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

Art. 31 Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio della Società da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Art. 32 Utili

Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:

- in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale;
- il residuo è attribuito ai Soci in proporzione del capitale sociale posseduto e distribuito secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 33 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge. L'Assemblea delibera sulla nomina del liquidatore e sui poteri da conferirgli. Cometerà comunque all'Assemblea dei Soci indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione.

Art. 34 Clausola arbitrale

1. Qualunque controversia insorga tra i Soci e la Società, fra i Soci tra loro e fra questi e gli organi sociali od i liquidatori della Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo nonché a quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Monza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

3. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Società.
4. I soggetti di cui trattasi, prima di assumere l'incarico definitivo, dovranno concordare con le parti i propri compensi e spese.

TITOLO VIII - RESPONSABILITA' TRIBUTARIA

Art. 35 Responsabilità tributarie

L'Assemblea può liberare/manlevare gli Amministratori da eventuali sanzioni tributarie a carico delle Società e derivanti dalla loro gestione, così come il Consiglio di Amministrazione può liberare/manlevare i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria dalle stesse sanzioni a carico della Società e derivanti dalla loro attività, salvo i casi di dolo e colpa grave.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Disposizioni finali

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to Giovanna Villa - Luigi Roncoroni.

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per gli usi di legge.

Desio, addì 17 luglio 2018.